

Rovigo, 14/06/2022

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297
U.O.C. Provveditorato Económico e Gestione
Logistica
Direttore DR. Roberto Banzato
PEC protocollo.aulss5@pecveneto.it
Ref. Dott. Andrea Orlandin
Tel. 0425393925 – Fax 0425393641
e.mail andrea.orlandin@aulss5.veneto.it

Prot. nr. 55183

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA DI RIABILITAZIONE PROTETTA DENOMINATA: CA’ ROSSA IN COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO, PER IL PERIODO DI TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI. - CIG 9213220DA6

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

QUESITO N. 1

Nell’ultimo paragrafo di pag. 17 del Disciplinare di gara al punto 6.4 si precisa che: Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a) deve essere posseduto, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Siamo con la presente a richiedere se in caso di partecipazione in RTI orizzontale non ancora costituita, per ottemperare al Requisito di capacità tecnica e professionale, l’importo complessivo dei servizi analoghi svolti nel triennio 2019-2021 pari a 1.500.000,00 iva non compresa debba essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso come somma dei requisiti, fermo restando che la capogruppo possieda il requisito in misura maggioritaria.

RISPOSTA N. 1

L’indicazione della parola “analoghi” a pagina 17 del disciplinare di gara costituisce un refuso. Si conferma che il requisito di capacità tecnico professionale richiesto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso come somma dei requisiti, fermo restando che la capogruppo deve possedere il requisito in misura maggioritaria
Si conferma che non sono presenti requisiti di capacità economico – finanziaria.



QUESITO N. 2

Rispetto al Requisito di capacità tecnica e professionale sono considerati servizi analoghi anche i servizi diurni e residenziali per persone con disabilità e ridotta autonomia psichica svolti presso i gruppi appartamento del Dipartimento di salute mentale?

RISPOSTA N. 2

Nella presente procedura di gara, al fine di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico professionale richiesta, non devono essere considerati i servizi analoghi; pertanto non sono idonei a soddisfare il requisito i servizi svolti presso i gruppi appartamento protetti.

QUESITO N. 3

In relazione al requisito di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara "Aver svolto servizi di gestione di Comunità Terapeutiche di Riabilitazione Protetta, destinate a pazienti con problematiche rientranti nell'ambito della cura della salute mentale", si chiede conferma che il requisito possa ritenersi assolto mediante servizi di gestione di strutture residenziali per disabili ad alta intensità riabilitativa accreditate presso la Regione Emilia-Romagna, all'interno della quale sono accolti sia utenti disabili che utenti psichiatrici.

L'organizzazione e la gestione della struttura C.T.R.P. (di tipo B) sono disciplinate dalle seguenti disposizioni di legge:

- D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. N 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- DGR n. 2501 del 6 agosto 2004
- DGR Veneto n. 1616/2008 Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali").
- L.R. n. 19 del 25/10/2016
- DPCM 12/01/2017 "Nuovi LEA"
- DGR 1673/2018
- Piano Socio Sanitario 2019-2023 approvato con LR n. 48 del 28/12/2018
- DGR 1437 del 01/10/2019.

Il requisito di cui al punto 6.3 del Disciplinare di gara, pertanto, non può ritenersi soddisfatto per la semplice presenza di utenti con disturbi di tipo psichiatrico in una struttura riabilitativa per la disabilità: infatti come riportato dalla DGR 1616 del 2008, le CTRP sono strutture residenziali destinate ad un intervento terapeutico riabilitativo continuativo e prolungato per situazioni patologiche correlate alla malattia mentale e non alla disabilità.

Il RUP
Dott. Roberto Banzato

